



# **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

## **UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

L'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito presso la Corte Suprema di Cassazione e così composto da:

### **Presidente**

CARNEVALE dott. Corrado

### **Consiglieri**

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

BOGNANNI dott. Salvatore

IANNELLI dott. Enzo

PICCIALLI dott. Luigi

MASSERA dott. Maurizio

BEVERE dott. Antonio

GENTILE dott. Mario

CASUCCI dott. Giuliano

FORTE dott. Fabrizio relatore

PICCININNI dott. Carlo

BURSESE dott. Gaetano Antonio

ZAMPETTI dott. Umberto

OLDI dott. Paolo

LA TERZA dott.ssa Maura

FRANCO dott. Amedeo

FOTI dott. Giacomo

VECCHIO dott. Massimo

CAPPABIANCA dott. Aurelio

DI IASI dott.ssa Camilla

e ha pronunciato la seguente:

## O R D I N A N Z A

**Letto** il verbale del 30 settembre 2013 che attesta il deposito, alle 16,30, nella Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma Palazzo di Giustizia, della richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Cost., sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle nove Regioni sotto indicate, che hanno allegato le delibere di delega a ciascuno di loro, rilasciate dai rispettivi consigli regionali come di seguito specificato:

1. Per l'Abruzzo: delegato NASUTI EMILIO, nato a Castelfranco (CH) il 21.09.1964 e supplente MILANO LUIGI, nato ad Avezzano il 20.10.1951.
2. Per la Basilicata: delegato, SANTOCHIRICO VINCENZO, nato a Tricarico (MT) il 15.07.1959.
3. Per la Calabria: delegato CAPUTO GIUSEPPE, nato a Rossano (CS) il 13.3.1949 e supplente FRANCHINO MARIO, nato a Montegiordano (CS) il 20.01.1954.
4. Per la Puglia: delegato MANIGLIO ANTONIO, nato a Squinzano (LE) il 12.2.1955 e supplente MARMO NICOLA, nato ad Andria (BA) il 1°1.1953.
5. Per le Marche: delegata ORTENZI ROSALBA, nata Fermo (AP) 1'8.7.1951.
6. Per il Friuli Venezia Giulia: delegato MARSILIO ENZO, nato a Sutrio (Ud) il 25.12.1959 e supplente REVELANT ROBERTO, nato a Zurigo il 21.11.1978.
7. Per la Campania: delegato PICA DONATO, nato a Sant'Arsenio (SA) il 6.09.1952.
8. Per la Liguria: delegato MELGRATI MARCO, nato ad Alassio (SV) il 15.4.1959 e supplente DONZELLA Massimo, nato a Sanremo (IM) il 14.5.1963.
9. Per il Piemonte: delegato LEARDI LORENZO, nato a Vercelli il 7.6.1965.

**PRESO ATTO** che i soggetti sopra identificati, nelle indicate qualità di delegati dei rispettivi consigli regionali, hanno depositato la identica richiesta, da ognuno di loro sottoscritta, deliberata da ciascuno dei rispettivi consigli regionali ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970 n. 352, sul seguente quesito: Volete voi che siano abrogate le disposizione di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", norme delle quali è stato interamente trascritto il testo nella richiesta e delle disposizioni dei decreti legislativi del 7 settembre 2012 n.ri 155 e 156, con i quali il governo della Repubblica ha dato attuazione alle deleghe di cui alle indicate leggi.

**Rilevato** che nel verbale con la richiesta di referendum abrogativo delle norme di cui sopra, si indicano il giorno e l'ora in cui il deposito di esso è avvenuto nella Cancelleria di questa Corte e sono individuati i singoli delegati dei nove consigli regionali che in tale atto hanno anche eletto domicilio in Roma alla Via Panama n. 110, presso lo studio dell'avv. Giovanni Merla ([giovannimerla@ordineavvocatiroma.org](mailto:giovannimerla@ordineavvocatiroma.org)) e che il verbale stesso è stato redatto in dieci originali di ognuno dei quali la Cancelleria di questa Corte attesta la consegna a ciascuna delle Regioni richiedenti e la conservazione di uno di essi con la richiesta di referendum abrogativo sottoscritta dai delegati dei nove consigli regionali



sopra individuati.

**Ritenuto** che il verbale di deposito della richiesta di referendum abrogativo delle indicate leggi, sottoscritta dai delegati delle singole Regioni proponenti, è conforme a quanto previsto della Legge n. 352 del 1970 e che il referendum proposto, relativo ad una legge vigente, è legittimo ai sensi degli artt. 29 e 30 della Legge 1970 n. 352 per il modo in cui è stato deliberato dai nove consigli regionali e presentato, a mezzo di loro delegati (ne sarebbero stati sufficienti cinque), e quanto al suo oggetto, perché relativo a norme vigenti ed efficaci.

**Convocati** con atto notificato il 25 novembre 2013 per l'odierna riunione i promotori della richiesta ai sensi e per l'effetto dell'art. 32 ultimo comma della Legge 1970 n. 352 presso l'Ufficio per essere sentiti, e constatata la presenza per la Regione Abruzzo nella qualità di delegato supplente il Sig. Luigi Milano, per la Regione Basilicata nella qualità di delegato supplente il Sig. Francesco Mollica, per la Regione Piemonte nella qualità di delegato effettivo il Sig. Lorenzo Leardi e per la Regione Liguria nella qualità di delegato effettivo il Sig. Marco Melgrati.

P.Q.M.

Dichiara legittima la predetta richiesta di abrogazione delle disposizioni di cui all'art. dell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012 n. 14 con la seguente denominazione:

- Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari.

e sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

- 1) le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 5 bis, della legge 14 settembre 2011 n. 148, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti*

*per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative” di cui, di seguito, si trascrive integralmente il testo:*

«2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non

meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);

q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5-bis. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni.»;

2) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148”;

3) tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012 n.156, recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.»

Dispone

che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente della Corte Costituzionale e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei nove consigli regionali proponenti.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE

**Depositato in Segreteria**

oggi 28 NOV. 2013

Il Direttore Amministrativo  
Dot.ssa Donatella DOMINICI

*Donatella Domnici*

